

Genesis della Costituzione del 1803

Queste pagine (che non hanno carattere di ricerca storica, ma unicamente rappresentano un contributo didascalico alla comprensione della Costituzione del 1803) ripercorrono gli anni che portarono alla creazione del Canton Ticino ed i primissimi tempi della sua indipendenza, seguendo il filo non dei drammatici e clamorosi avvenimenti che ne turbarono la vita collettiva ed individuale, bensì quello più discreto e relativamente silenzioso dell'opera legislativa; esse intendono così offrire, dopo la cronaca, una seconda chiave di lettura di quel periodo. Ed inevitabilmente nel parlare di questioni ticinesi non potremo esimerci dall'accennare ad affari confederali ed internazionali; poichè ogni episodio della «nostra» storia non è altro che storia d'Europa tradotta e vissuta nelle condizioni ed entro i limiti che natura e passato ci impongono.

A) Le premesse

Esula dal nostro compito la descrizione della situazione negli anni precedenti il 1798; ma per comprendere il seguito ci è indispensabile evocarne almeno l'atmosfera. Che è quella di una lunga agonia, che i detentori dei privilegi e del potere politico nella «Vecchia Confederazione» vissero senza compiere alcuno sforzo inventivo per garantirsi una speranza di salvezza; fosse, per esempio, qualche tentativo di adeguamento alle nuove esigenze che pure, fin dalla metà del '700, venivano indicate, anche da noi, in termini sempre più concreti, da non pochi spiriti pensosi ed attenti.

Non ci riferiamo tanto alle grandi figure solitarie di un Pestalozzi o di un Rousseau, quanto a tentativi «collettivi» di analisi della realtà e di proposte di riforma; si pensi all'opera della «Società Elvetica», fondata nel 1762 a Schinznach da un gruppo di intellettuali (soprattutto Basilesi, Zurighesi, Lucernesi) con lo scopo di definire, attraverso lo studio della storia, i caratteri comuni che avrebbero potuto unire gli Svizzeri al di là del particolarismo confederale (emblematica l'adozione dell'aggettivo «elvetico», con il suo richiamo all'unità romana) e di studiare e discutere possibili riforme soprattutto del servizio militare all'estero, dell'educazione ed a miglioramento delle condizioni sociali.

Ma le classi dirigenti, politicamente legate ormai da secoli alla Francia, seguirono l'evolvente degli avvenimenti con la stessa rassegnata inerzia degli aristocratici francesi e di Luigi XVI, sorde a queste voci, che pur provenivano in gran parte da individui a loro appartenenti per nascita e per collocazione.

Si limitarono a reprimere sull'arco di quei decenni singoli tentativi di sollevazione di sudditi (regioni o classi), ora con brutalità, ora con astuta e talora grottesca mitezza, senza mai sforzarsi di interpretare l'autentico significato profondo di quelle ribellioni,



COSTITUZIONE DEL CANTONE TICINO.

TITOLO I.

Divisione del territorio, e stato politico dei Cittadini.

ART. 1. Il Cantone del Ticino comprende, oltre il territorio rinchiuso ne' suoi limiti attuali, la Valle Leventina.

2. Egli è diviso in otto Distretti, cioè: *Mendrisio, Lugano, Locarno, Vallemaggia, Bellinzona, Riviera, Blenio, e Leventina. Bellinzona è il Capo-luogo del Cantone.*

Gli otto Distretti son divisi in 38. Circoli. I Cittadini si riuniscono, quando v'ha luogo, in Assemblee di Comune, ed in Assemblee di Circolo.

3. Per esercitare i diritti di Cittadino in un'Assemblea di Comune, o di Circolo, si richiede: 1. essere domiciliato da un anno nel Circolo, o nella Comune; 2. Aver l'età d'anni 20., ed essere ammogliato, od esserlo stato; oppure aver l'età di 30. anni, se non si è stato ammogliato; 3. esser proprietario, o usufruttuario d'uno stabile del valore di 200. franchi svizzeri, o d'un

La Costituzione del 1803.

in sé quasi sempre occasionali, mal dirette ed ambigue negli obiettivi. Rari e di significato molto limitato i tentativi di riformismo dall'alto, di stampo absburgico per intenderci. Anche dopo l'89 l'unica linea politica seguita con una certa coerenza fu quella della ricerca del compromesso a tutti i costi con la Francia rivoluzionaria, mediante una neutralità rinunciataria di fronte alle sempre più impudenti provocazioni ed ingerenze.

* * *

E i baliaggi che costituiranno il futuro Canton Ticino? La Leventina, spesso in posizione conflittuale con la bassa valle del Ticino, sentiva come naturale e logico il secolare legame con Uri, da cui traeva innegabili vantaggi economici e fiscali; e la repressione del '55, pur non dimenticata, non l'aveva sostanzialmente indebolito. Blenio e Riviera (come tutte le altre grandi valli del Sopraceneri, Vallemaggia compresa) si erano gradualmente ritirate in sé, più legate quasi alle grandi città meta della loro emigrazione che alle maggiori borgate nostre. Bellinzona, forte dell'importanza della propria posizione geografica e strategica, si sentiva lontana dal Sottoceneri, che era l'unica parte del futuro cantone in cui la fioritura economica ed intellettuale della Lombardia illuminista agisse non solo — come altrove da

noi — su singoli individui, che per studi o rapporti d'affari ne avessero esperienza diretta, ma anche in sia pur limitata penetrazione. Lugano era l'unico centro nostro che raggiungeva un tono quasi «cittadino» per importanza di mercati, per bontà di scuole e numero di accademici formati negli atenei padani, per circolazione di stampati. Locarno, fin dalla seconda metà del '500, dopo la catastrofica devastazione del piano del Ticino conseguente alla buzza di Biasca ed il bando delle famiglie riformate, viveva una sonnacciosa e rassegnata decadenza.

Ma tutti, Sottocenerini compresi, erano alieni dalla benché minima aspirazione ad un maggior collegamento tra di loro o nel loro interno. Qua e là larvatamente insofferenti della tutela landfogtesca (causa spesso di abuso a vantaggio o del balivo o dei notabili locali a lui collegati) e delle cristallizzate strutture feudali (per es. di taluni privilegi corporativi o di talune imposizioni sul prodotto agricolo, come le decime), erano però complessivamente soddisfatti della quasi integrale conservazione, attraverso i secoli di dominio confederato, delle autonomie e dei privilegi delle comunità locali (vicinie) e di valle, che costituivano una solida impalcatura amministrativa, funzionale e rispondente ai concreti bisogni immediati delle singole comunità, anche se non immuni da pecche ed abusi. Si aggiungevano due altri vantaggi: che la sudditanza esimeva dal servizio militare, sostituito dall'emigrazione professionale, e che i confini erano stabili e garantiti fin dal 1516 (Pace di Frieborgo). E non si dimentichi, per finire, che — pur mal che si vivesse — godevamo pur sempre di maggiori autonomie e libertà personali che i sudditi di molte province francesi o della campagna bernese.

* * *

Con queste annotazioni abbiamo in fondo già elencato i termini del discorso politico degli anni cruciali della nascita del cantone: complessiva sordità alle nuove idee politiche; rifiuto del regime balivale, ma conservazione del legame con la Confederazione; attaccamento alle strutture vicinali e particolarismo regionale (si pensi alle beghe per la scelta della capitale!); diffidenza verso una concezione centralizzata del cantone e rifiuto convinto di ogni forma di stato svizzero unitario; resistenza alla leva militare, contraddittorio atteggiamento nella riforma del sistema fiscale.

D'altra parte la sospettosa resistenza verso il nuovo che veniva da lontano non era del tutto fuori luogo, perché, per esempio, la concreta prevalenza del sistema vicinale su quello municipale, anche se formalmente legale, garantì — negli anni tumultuosi dopo il 1798 — una continuità giuridica che la Repubblica Elvetica unitaria ed il regime prefettizio non sarebbero certo riusciti ad assicurare e, anche dopo il 1803, rappresentò un substrato di istintiva democraticità, che corroborò nel popolo la debole coscienza politica in ottica cantonale; un contributo positivo tale da fargli perdonare la sua indubbia costante tentazione di grettezza egoistica.

In questa cornice va inserita la gestazione degli atti politici che portarono alla nascita del cantone, in automatica interazione con quelli riguardanti l'insieme della Confederazione.

B) L'esperienza unitaria

1. Genesi e carattere della Costituzione elvetica del 1798

Nata fuori del nostro paese, fu un'operazione di vertice ad opera di pochi, con scopi ben definiti, anche se contraddittori. È quindi indispensabile conoscerne i protagonisti. Parigi, 4 settembre 1797: uno dei molti colpi di Stato che contrassegnarono il regime post-termidoriano porta al parziale rimaneggiamento del Direttorio. Barthélemy (ex ambasciatore presso la Dieta e amico di molti dirigenti confederati favorevoli alla politica di buon vicinato con la Francia), che aveva fino a quel momento bloccato ogni progetto di invasione della Confederazione, viene estromesso di forza e gli subentra l'alsaziano Reubel, partigiano deciso della guerra e molto legato ai fuoriusciti del «Club elvetico» di Parigi, fautori di una rivoluzione generale in Svizzera. Non stupisce perciò che già nei giorni seguenti l'esule vodese De La Harpe gli presenti due promemoria sul problema svizzero, con l'esortazione a che la Francia esiga Neuchâtel, il Basso Vallese, il Giura meridionale (quello settentrionale già da 4 anni è diventato un dipartimento francese) e soprattutto prepari l'invasione del paese di Vaud affine di erigerlo in repubblica indipendente.

Poiché però la conclusione vittoriosa della campagna d'Italia (trattato di Campoformio - 17 ottobre) ha rafforzato la posizione politica di Napoleone ed ha sostanzialmente mutato i rapporti di forza nello scacchiere meridionale (riconoscimento della Repubblica Cisalpina filofrancese ed annessione della Valtellina ex Grigione), occorre attendere il rientro di Bonaparte a Parigi per una scelta strategica definitiva tra «democratizzazione» interna, creazione di uno Stato satellite o smembramento puro e semplice. In novembre, quasi contemporaneamente a Napoleone, giunge a Parigi anche Pietro Ochs, gran maestro delle Corporazioni basilesi e delegato di quel governo per trattare con il direttorio l'eventuale cessione a Basilea del Fricktal austriaco, quale risarcimento per la perdita di taluni redditi feudali in Alsazia. Ochs è un ammiratore incondizionato del nuovo ordinamento politico francese e un accanito sostenitore della tesi di un radicale rimaneggiamento istituzionale della Confederazione; da tempo è in corrispondenza con gli esuli del Club elvetico. Con alcuni di loro prepara un abbozzo di testo costituzionale per una futura «Repubblica elvetica una e indivisibile» su modello francese; dunque: affermazione del principio di uguaglianza tra tutte le regioni e di libertà personale, eliminazione delle esistenti strutture giuridiche e sociali di tipo feudale, centralizzazione quasi integrale dei poteri e delle competenze.

L'8 dicembre ha luogo a Parigi un incontro confidenziale decisivo tra Napoleone, Reubel, La Harpe e Ochs, in cui il progetto viene corretto da parte francese, con tagli significativi, in particolare alle disposizioni riguardanti la procedura di approvazione e modificazione della Costituzione mediante votazione popolare; i confini nord-occidentali con la Francia sono fissati in conformità con gli interessi strategici di quest'ultima. La remissività del Vodese e del Basilese non deve stupire. La facoltà di decidere era tutta dall'altra parte; essi ignoravano forse anche in quel momento che la decisione di con-

quistare con le armi la Confederazione era in pratica già presa e credevano realmente possibili un semplice appoggio francese alla rivoluzione interna; ma il loro atteggiamento è spiegato soprattutto dal fatto che sul De La Harpe agivano predominanti la passione di parte, il rancore antibernese e la priorità assoluta data alla soluzione della questione vodese; e che in Ochs giocava sicuramente, accanto alla ambizione, una certa natura astrattamente messianica. Quella riunione segnò la sorte immediatamente successiva del nostro paese; ma il compromesso da cui nasceva il testo costituzionale (e cioè la contaminazione tra concreti interessi nazionali francesi e utopia rivoluzionaria) rendeva impossibile fin dall'inizio la credibilità del regime che ne sarebbe uscito. La strumentalizzazione da parte francese del documento approvato nella riunione di dicembre diventa evidente quando, il 12 aprile 1798 ad invasione appena conclusa, il commissario governativo francese Lecarlier, convocati ad Aarau i rappresentanti dei cantoni (e solo dieci vi furono rappresentati), con atto formale d'imperio si limita a comunicare semplicemente che il documento di Ochs è la nuova costituzione del paese eretto in «Repubblica Elvetica una e indivisibile» ed a fissare i termini di tempo entro i quali questa doveva essere giurata dal popolo. Uno sgarbo ben calcolato, a significare chiaramente lo stato di soggezione alla Francia e la prevalenza degli interessi francesi su qualsivoglia futura necessità svizzera; forse addirittura la volontà di squalificare i futuri dirigenti dell'Elvetica a semplici esecutori di ordini, onde toglier loro ogni velleità autonomista. Così come certamente voluta fu la sprezzante rigidità con cui furono applicate le consuete norme di occupazione militare (requisizioni, indennità, ecc.).

La costituzione di Aarau rivela immediatamente alla lettura la sua origine estranea al paese e la natura ibrida ricordata sopra. Da un lato risponde brutalmente agli interessi francesi, consacrando le decurtazioni dell'antico territorio ormai già avvenute di fatto (Giura, Neuchâtel, Ginevra, Valtellina, Mulhouse) e «punendo» Berna (privata di Vaud e dell'Argovia e smembrata in due cantoni) per la sua resistenza all'invasione, dall'altra ricalca nel «titolo I», in una sorta di breviario, tutte le declamazioni democratiche contenute nelle precedenti dichiarazioni rivoluzionarie francesi, che pur già avevano mostrato in Francia di quanto illusoria applicazione fossero.

Riportiamo integralmente il titolo citato, anche perché in questi principi (più che nell'Elvetica in sé) molti uomini onesti crederono e per essi lottarono.

N.B. La traduzione è quella ufficiale, pubblicata dallo Hilty.

TITOLO I Principii fondamentali

Art. 1 *La repubblica Elvetica è una e indivisibile. Non vi sono più confini tra cantoni e paesi sudditi, né tra cantone e cantone. L'unità di patria e d'interessi succede al debole vincolo che teneva insieme e guidava a caso parti eterogenee, ineguali, sproporzionate e sottoposte a piccole località e domestiche pregiudici. Si era deboli di tutta la debolezza individuale; si sarà forti della forza di tutti.*

Art. 2 *L'universalità de' cittadini è il sovrano. Nessuna parte e nessun diritto di sovranità può essere distaccato dal tutto per diventare una proprietà privata. La forma di governo, qualunque modificazione essa possa subire, sarà sempre una democrazia rappresentativa.*

Art. 3 *La legge è l'espressione della volontà del legislatore manifestata giusta le forme costituzionali.*

Art. 4 *Le due basi del ben pubblico sono la sicurezza e la scienza. Questa è da preferirsi alla ricchezza.*

Art. 5 *La libertà naturale dell'uomo è inalienabile. Non può essere ristretta che dalla libertà altrui e dalle mire legalmente comprovate d'un vantaggio generale necessario. La legge reprime ogni genere di licenza, e stimola a far il bene.*

Art. 6 *La libertà di coscienza non ha limiti. La manifestazione di opinioni religiose è subordinata ai sentimenti di concordia e di pace. Tutti i culti sono permessi, se non turbano l'ordine pubblico, e non si arrogano veruna dominazione o preminenza. La polizia li sorveglia, ed ha il diritto d'informarsi de' principii e doveri che vi si insegnano. Le relazioni d'una setta con una autorità forestiera non devono influire né sugli affari politici, né sulla prosperità e sui lumi del popolo.*

Art. 7 *La libertà della stampa nasce dal diritto di acquistare istruzione.*

Art. 8 *Non vi è eredità di potere, di rango e d'onore. L'uso di qualsiasi titolo e qualunque istituzione che ne destasse l'idea verrà interdetta dalle leggi penali. Le distinzioni ereditarie generano orgoglio e oppressione, conducono all'ignoranza e all'infingardaggine, e corrompono l'opinione sulle cose, gli avvenimenti e gli uomini.*

Art. 9 *Le proprietà private non possono essere richieste dallo Stato che mediante una giusta indennità, o ne' casi urgenti o per un uso pubblico evidentemente necessario.*

Art. 10 *Ogni individuo che per la presente costituzione perdesse un impiego qualsiasi o un beneficio, riscuoterà in compenso una rendita vitalizia, eccettuati gli anni ne' quali un impiego lucrativo o una pensione lo compensasse equamente.*

Nondimeno vengono esclusi da ogni compenso coloro che, a cominciare dalla pubblicazione di questo progetto di costituzione, si oppossero all'adottamento d'una savia eguaglianza politica tra i cittadini, e del sistema di unità e d'uguaglianza tra i membri della patria comune: salvo a prendere ancora, suo tempore, misure più severe contro coloro la cui resistenza fosse stata accompagnata da artificio, perfidia o malizia.

Art. 11 *Ogni contribuzione vien stabilita per l'utilità generale. Essa deve essere suddivisa tra i contribuenti in ragione delle loro facoltà, rendite e usufrutti. Ma la proporzione non può esser che approssimativa: un eccesso di esattezza renderebbe il sistema delle imposizioni vessatorio, costoso e pregiudizievole alla prosperità nazionale.*

Art. 12 *Gli emolumenti de' funzionari pubblici saranno in ragione del lavoro e de' talenti che richiede il loro impiego, come pure del pericolo che vi sarebbe a confidar-*

ne le funzioni a uomini venali, o a farne il patrimonio esclusivo de' ricchi. Tali emolumenti saranno fissati per misure di grano, né potranno esser scemati fin che il funzionario sarà impiegato.

Art. 13 Nessun immobile può esser dichiarato inalienabile, sia per un corpo, sia per una società, o per una famiglia. Il diritto esclusivo di proprietà territoriali conduce alla schiavitù.

La terra non può essere gravata di verun peso, censo, o servitù che non si possa riscattare.

Art. 14 Il cittadino deve dedicarsi alla patria, alla famiglia e agli infelici. Coltiva l'amicizia, ma non le sacrifica nessuno de' suoi doveri. Si spoglia di ogni risentimento personale e d'ogni motivo di vanità. Non vuol altro che l'annobilimento morale del genere umano. Invita di continuo a dolci sentimenti di fratellanza: la sua gloria consiste nella stima degli uomini dabbene, e la sua coscienza può compensarlo del rifiuto stesso di questa stima.

Nei «titoli» rimanenti, la costituzione di Aarau fissa i confini di 23 «Cantoni», in cui è divisa la repubblica unitaria; essi sono ridotti a semplici circoscrizioni amministrative rette da un «prefetto» responsabile verso l'esecutivo centrale, mentre i comuni conservano alcune funzioni autonome; sancisce la separazione dei poteri (quelli centrali sono: l'Assemblea legislativa, che si compone di due camere: il Gran Consiglio e il Senato; l'esecutivo, chiamato alla francese «Direttorio», che funziona con sistema collegiale ed è composto di 5 membri a durata in carica limitata; il potere giudiziario, esercitato da un tribunale supremo, con funzione di alta corte criminale e di corte di cassazione); per il resto fissa le grandi linee della struttura amministrativa.

* * *

La Francia aveva così ottenuto ciò che voleva e cioè la creazione di uno stato cuscinetto satellite, con un regime che — per sostenersi — abbisognava delle baionette francesi; essa forse però non aveva valutato appieno il rischio di un governo senza autorità effettiva e le conseguenze del caos creato non solo dalla resistenza attiva e passiva subito manifestatasi in tutto il paese, ma anche dalla stessa inapplicabilità di disposizioni laceranti rispetto a strutture politiche sicuramente vetuste e sclerotiche, ma cui larga parte della popolazione era, sia pur in diversa misura, compartecipe. Non stupisce pertanto l'instabilità politica ed il caotico succedersi di rivolte e repressioni, colpi di stato e mutamenti istituzionali, che si succedono dal 1798 al 1803. Così come non può stupirci che ben poco della gran mole di lavoro legislativo (valido benché, fatalmente, di imitazione francese) compiuto dall'Elvetica sia sopravvissuto dopo l'atto di Mediazione e soprattutto dopo il 1815; buona parte di esso anzi era restato sulla carta fin dall'inizio. Ma i principi del titolo I della costituzione del '98 e quelli che ispirarono le rispettive leggi di applicazione non saranno del tutto dimenticati e si tradurranno — quasi sempre per gradi, specialmente dopo il 1830 ed il 1848 — in autentiche realtà legislative e di costume. Ne citiamo alcuni; la decadenza dei diritti feudali, il principio dell'uguaglianza delle regioni e degli indivi-


dui, la soppressione dello stato servile e della tortura penale, la proclamazione del principio dell'istruzione pubblica, della separazione tra stato e chiesa, della libertà di commercio; la creazione del comune politico accanto a quello vicinale; l'istituzione del matrimonio civile e dei registri di stato civile, l'unificazione dei pesi, delle misure e del titolo delle monete, l'abolizione dei pedaggi e delle dogane interne, ecc.

2. I riflessi sul Ticino

Diamo per conosciuta la cronaca delle vicende locali e ci limitiamo, anche su questo punto, ad alcune osservazioni che ne facilitino la comprensione in rapporto soprattutto con l'assetamento conseguente alla mediazione napoleonica.

Il quesito principale è il seguente: la libertà, l'unione alla Svizzera e l'unità cantonale

avvenimenti nell'Italia settentrionale fu decisivo per l'inclusione del nostro paese entro i confini dell'Elvetica. Furono infatti indubbiamente la vittoria ivi conseguita e l'assetamento consacrato con il trattato di Campoformio gli elementi che distolsero Napoleone dal progetto di assicurarsi la copertura del fianco settentrionale mediante l'annessione del Vallese e dei baliaggi ticinesi. Fu una rinuncia transitoria (per il Vallese fino al 1803, per il Ticino fino al 1810), ma sufficiente a garantirci — nel 1814, contrariamente alla Valtellina — la situazione di fatto minima indispensabile per sottrarci alle mire espansionistiche dell'Austria. Più a Parigi nel dicembre del '97 che a Lugano nel febbraio del '98, dunque, si decisero le nostre sorti; e certamente a poco sarebbe valsa — almeno per il Sottoceneri — l'espressa volontà di rimanere con l'Elvetica, se il partito filocisalpine fos-



Il Piano di Magadino (sec. XVIII).

sono state il risultato di una nostra precisa volontà oppure la conseguenza di disegni altrui? La risposta è in parte già implicita in ciò che si è detto finora: quanto avvenne in quegli anni fu in massima parte determinato da decisioni che ci erano estranee; ad esse noi ci sforzammo semplicemente di tenere il passo, parandone alla meglio le conseguenze (occupazioni militari, carestie, incertezze istituzionali e lacune legislative, inadeguatezza dell'apparato amministrativo, ecc.), senza tuttavia che fosse assente la volontà — benché tradotta in un'azione politica prevalentemente empirica — di profittare dell'occasione per costruire autonomamente dal di dentro qualcosa di nuovo ed insieme di meglio rispondente alla realtà del paese. Lo dimostra il fatto che un lustro di drammatiche esperienze fu sufficiente a metterci in grado di recepire consapevolmente la condizione di stato quasi sovrano, sancita dalla Mediazione, e soprattutto di concretizzarla in un complesso di leggi e di opere pubbliche di tutto rispetto.

Per quel che riguarda in particolare i fatti del '98, appare evidente che il peso degli

se stato davvero e fattivamente sostenuto dal governo milanese.

Se quindi è equo e corretto sottolineare il significato dell'adesione popolare al principio «Liberi e Svizzeri», che fu complessivamente spontanea e sincera, occorre però non dimenticare che questa venne assai variamente sentita nelle singole regioni (decisa ed attiva a Lugano e Mendrisio, proprio perchè contrastata; meno calorosa, e sopravvenuta praticamente solo in concomitanza con la rinuncia formale ai propri privilegi da parte dei cantoni sovrani, negli altri due baliaggi comuni ed in quelli dei tre Waldstätten; accompagnata dal desiderio di conservare l'unione con Uri, in Leventina). Ed è bene rammentare inoltre che la diffidenza verso il giacobinismo milanese giocò un ruolo importante nella scelta filoevetica; che la presa di coscienza delle effettive implicazioni ideologiche contenute nella costituzione elvetica unitaria, sgradata alla maggior parte della popolazione, fu graduale e in ogni caso successiva ai fatti del febbraio/giugno '98 (ancora il (28 maggio il governo provvisorio di Bellinzona si lagnava col direttorio elvetico di non aver

ricevuto il testo ufficiale della costituzione!); che il termine «libertà» non racchiudeva ancora in quei mesi alcun contenuto legislativo, che ne profilasse un autentico significato.

La nascita del sentimento di unità cantonale, poi, fu la più sofferta. Noi fatichiamo oggi a immaginare la difficoltà dei nostri avi di allora nel concepire un discorso politico in termini «ticinesi», tanto che ci sembra quasi assurda la decisione di dividere il nostro paese in due prefetture (il «Canton Lugano» con i quattro ex baliaggi comuni ed il «Canton Bellinzona» con i rimanenti quattro baliaggi), mentre in realtà i due «Cantoni» parvero allora concezione fin troppo estensiva! Solo ripensando al quadro tracciato nel primo paragrafo di questo articolo (ed all'assoluta carenza di vie di comunicazione efficienti e di strumenti per trasmettere notizie e disposizioni e per dibattere le idee) riusciamo a comprendere come mai Locarno e Vallemaggia tentassero di costituirsi quale corpo a sé e parte della Leventina persistesse nel chiedere l'unione ad Uri; come mai ogni regione tendesse a trattare per proprio conto col governo di Aarau, i rappresentanti delle valli superiori fossero tanto riluttanti a convenire a Bellinzona e ogni tentativo di collegarsi in un unico cantone sfociasse in clamorose diatribe. E così si può comprendere perché, nel 1801/02, il problema dell'inclusione o dell'esclusione della Mesolcina dal cantone ci lasciasse tanto indifferenti e, allora e più tardi, il ricorrente rischio di perdere il Mendrisiotto non sollevasse eccessive emozioni.

In consimile situazione non possiamo certo attenderci una efficace azione di rinnovamento delle strutture e di edificazione del nuovo «status». Tanto più che dal governo centrale (travagliato) da intrighi, colpi di forza, imposizioni dall'estero) non proveniva alcun aiuto concreto; ce ne giungevano unicamente o imposizioni impopolari che sollevavano proteste e resistenze e crescevano le difficoltà delle autorità locali (come, ad esempio, le disposizioni sui benefici ecclesiastici vacanti, la proibizione delle processioni fuori parrocchia,

l'obbligo di fornire 800 uomini di leva, le norme per la creazione delle «municipalità» con relativa percezione di imposte) oppure disposizioni ricche di buone intenzioni, ma prive di ogni possibilità di applicazione (come quelle del ministro Stapfer che imponevano la creazione di scuole elementari — di non più di 80 allievi per classe! — in ogni comune; o il progetto di risanamento a scopo agricolo del piano di Magadino, trasmesso dal governo elvetico alla Camera amministrativa del Cantone di Lugano...).

È comprensibile che l'attenzione dei responsabili delle due amministrazioni cantonali fosse rivolta in primo luogo alla soluzione di problemi di pura sopravvivenza: limitare le conseguenze delle requisizioni militari e della carestia, garantire la possibilità dell'emigrazione stagionale, mantenere l'ordine pubblico, rinnovare con Milano le convenzioni per l'importazione del grano e del sale.

Di conseguenza quasi tutto ciò che fu progettato in quegli anni rimase allo stato di intenzione; così per esempio, quasi nulla si realizzò dalla decisione (comune ad entrambi i cantoni) di aprire scuole «normali» (cioè elementari strutturate, senza latino) almeno nelle borgate e nei villaggi principali, nonché scuole di «grammatica» (cioè di tipo classico) e di lingue (tedesco e francese) nei centri.

C) L'atto di Mediazione

1. La crisi dell'Elvetica

Il governo «legale» dell'Elvetica cessò di esistere già nel corso dell'anno 1800, in seguito a due colpi di stato, uno di gennaio l'altro di agosto. Questa instabilità, oltre che aggravare la trasparente diffidenza di Napoleone verso la maggior parte dei capipartito svizzeri, ne accresceva la persuasione che fosse indispensabile un suo nuovo drastico intervento, teso ad imporre soluzioni costituzionali meglio aderenti alla concreta realtà storica, politica e sociale del nostro paese e dunque in direzione più federalistica.

Ciò spiega perché non appena liberato del peso del conflitto con l'Austria (Pace di Lunéville, febbraio 1801), egli abbia — già nel susseguente aprile — consegnato ai delegati svizzeri un progetto di nuova costituzione (detta «della Malmaison»), che non entrò mai in vigore, ma che rappresenta un documento importante per due motivi:


a) è, nello spirito, il preannuncio del contenuto dell'Atto di Mediazione; esso infatti attenua considerevolmente l'impostazione unitaria dello stato elvetico e concede una certa autonomia ai cantoni (ridotti nel suo progetto a 17, per la fusione dei due cantoni «italiani», di Sciaffusa con Turgovia, di San Gallo con l'Appenzello; nonché per l'esclusione del Vallese — progetto che egli realizzerà già nel 1802, cioè prima ancora dell'Atto di Mediazione);

b) ha offerto la prima occasione ai Ticinesi di discutere («Dietina» dell'agosto 1801) una possibile struttura istituzionale cantonale che, pur non essendo neppure essa entrata in vigore (in seguito alla caduta della costituzione di base, cioè quella della Malmaison), rappresentò un notevole sforzo di integrazione tra vecchio e nuovo e, pur nello squilibrio tra le parti, anzi proprio per una sua certa pignoleria di dettato (il titolo VIII per esempio è in pratica un sunto di codice penale per il grado correzionale) costituisce una interessante «summa» dei problemi che il paese deve risolvere.

Essa prevedeva: già nei primi quattro articoli del titolo I, le garanzie alla religione cattolica (censura compresa), quale logica reazione agli editti ricordati sopra; una concezione unitaria del cantone (che comprende, in questa occasione, anche la Mesolcina) con Bellinzona quale capoluogo stabile; un abbozzo di poteri cantonali relativamente autonomi (esecutivo: il Consiglio di amministrazione; legislativo: la Dieta; un organo ristretto speciale, il Senato consultivo, che cura specialmente i rapporti con le autorità centrali e arbitra le controversie tra distretti; giudiziario: regionalizzato, ma con un Tribunale d'appello cantonale); l'istituzione del comune politico accanto a quello vicinale; la creazione di un consiglio cantonale della pubblica istruzione e di un istituto scolastico cantonale (ginnasio di Lugano); l'appartenenza allo Stato delle strade maestre.

N.B. Il testo completo del «Progetto di costituzione organica del Canton Ticino in sequela al progetto di costituzione generale elvetica» dell'agosto 1801 è facilmente reperibile in A. Tarchini — *La costituzione cantonale del 1830 — Bellinzona, 1931* — pag. 67 e seguenti.

Il caos legislativo più completo segue al rifiuto dei dirigenti elvetici di applicare la Costituzione della «Malmaison», giudicata troppo poco «unitaria» (N.B.: usiamo il termine «dirigenti», invece di «autorità», per sottolineare lo stato di illegittimità formale su cui poggiava ormai la loro designazione); si susseguono i progetti di Costituzione elvetica (in cui il Ticino viene prevalentemente considerato come un cantone unico, ma perde — progetto del 27 febbraio 1802 — non solo la Mesolcina, ma anche la Leventina che passa a Uri), fin quando — il 20 maggio 1802 — viene



La strada del Monte Ceneri (sec. XIX).

adottata la cosiddetta «seconda Costituzione Elvetica» l'unica sulla quale il popolo fu chiamato a pronunciarsi; fu considerata accettata, benché i «no» fossero quasi il doppio dei «si», computando come voti favorevoli anche il totale degli astenuti (in base al principio: chi tace, acconsente). Essa dava qualche contentino al popolo (ad es.: art. 1. «La religione cristiana secondo le confessioni cattolica e riformata è la religione dello Stato»), e riconosceva limiti maggiori al potere centrale (ad es.: art. 13: «L'amministrazione della repubblica abbraccia soltanto gli oggetti di un interesse generale, e che sono dell'essenza della sovranità.»), pur risultando complessivamente più «unitaria» di quella della «Malmaison»; per quel che riguarda il Ticino, ne confermava l'unità, Leventina compresa.

N.B. Il testo di questa Costituzione è facilmente reperibile in Hilty «Le Costituzioni federali della Svizzera» — Berna 1891 — pag. 320 e seguenti).

Non stupisce quindi che la reazione generale sia stata di violenta ostilità (per il Ticino, si pensi al «pronunciamento del Pian Povrò») e nemmeno stupisce che Napoleone consideri ormai matura la situazione per un intervento di forza. Il 30 settembre (Editto di S. Cloud) annuncia la volontà di interporre la sua mediazione tra i contendenti (unitari e federalisti), convoca a Parigi una delegazione delle due parti e di rappresentanti dei cantoni per la stesura di un nuovo testo costituzionale, ordina lo scioglimento dei corpi di truppa di parte ed il totale ripristino interinale dell'autorità dei prefetti. I notabili ticinesi, in quella circostanza, non riuscirono né ad organizzare una seduta comune delle due diete cantonali (i Sottocenerini si riunirono a Lugano, i Sopracenerini a Bellinzona), né tantomeno ad accordarsi sul nome dei propri rappresentanti. I nostri interessi furono difesi a Parigi dal Lucernese Rüttimann (onesto ed efficiente, per nostra fortuna) sulla base di alcune indicazioni concordate (garanzie per la religione cattolica, riconoscimento della Leventina al Ticino, trattato di commercio con la Cisalpina). E ancora una volta la nostra libera sopravvivenza all'interno del corpo politico svizzero dovette fondarsi, più che sulla nostra previdenza, sui calcoli strategici di Napoleone, che, (il 12 dicembre in occasione di un incontro con una deputazione elvetica ristretta) dichiarava che Vaud ed il Ticino dovevano costituire cantoni sovrani e che «l'onore degli Italiani è impegnato in ciò che concerne il Ticino». Si trattava di un ordine esplicito sia agli Svizzeri sia ai Cisalpini, vista la sua qualità non solo di «Premier Consul» della repubblica francese, ma anche di «Président» della repubblica italiana!

2. L'Atto di Mediazione

L'Atto di Mediazione, datato del 13 febbraio 1803, si compone di sei parti:

a) un **preambolo**, nel quale il mediatore giustifica il proprio intervento con: l'incapacità da parte elvetica di superare i propri conflitti interni, gli antichi legami tra Francia e Svizzera, l'interesse della Francia e dell'Italia, il desiderio espresso dall'intero popolo svizzero; successivamente egli indica i protagonisti principali delle trattative

e gli scopi del lavoro compiuto: «determinare se la Svizzera, federativa per natura, poteva essere conservata sotto il governo centrale, senza l'uso della forza» e fissare per ogni cantone una costituzione idonea, che concili nei vecchi cantoni le antiche istituzioni con i nuovi diritti popolari e nei cantoni neocostituiti la realtà con le aspirazioni;

b) **19 costituzioni cantonali**, in ordine alfabetico, che consacrano le «correzioni di confine» ormai note e dunque soprattutto: l'esclusione di Ginevra, del Vallese, del Principato di Neuchâtel, del Giura e della Valtellina; l'inclusione del Fricktal già austriaco, attribuito all'Argovia. Ciascuna costituzione segue una sistematica parallela, e cioè: divisione del territorio, stato politico dei cittadini (ev. delle regioni), autorità pubbliche, poteri legislativo, esecutivo e giudiziario nei comuni, nelle circoscrizioni interne (secondo i casi: regioni o distretti o circoli) e nel cantone; modi e tempi di elezione dell'autorità; disposizioni generali (l'obbligo del servizio militare, il divieto di rapporti diretti con l'esterno; le norme confessionali; la facoltà di riscatto delle decime). Ammirabile è la prudenza e l'intelligenza storica e psicologica della variazione dei contenuti: ripristino della *Lands-gemeinde* là dove era esistita, restaurazione attenuata del sistema patrizio negli altri cantoni «vecchi»; sistema democratico nei cantoni «nuovi», ma con garanzie di rappresentanza regionale e limitazioni di tipo «borghese» (diritto di voto e di eleggibilità su base censitaria e per grado di età; elezioni parzialmente indirette);

c) un **«atto federale»** che, nel primo titolo, elenca i 19 cantoni confederati: stabilisce il principio di garanzia reciproca tra i cantoni e la consistenza dei contingenti militari e dei contributi fiscali di ogni cantone per il loro funzionamento; indica ulteriori garanzie personali e generali (abolizione della sudditanza regionale e dei privilegi di nascita, libertà di domicilio e di industria, abolizione delle dogane interne e dei diritti di transito, tranne i pedaggi destinati alla manutenzione dei manufatti; proibizione di alleanze separate) e fissa formalmente il carattere federativo della nuova repubblica elvetica (articolo 12: «I cantoni godono di tutti i diritti che non sono stati esplicitamente delegati all'autorità federale»); nel secondo titolo elenca i 5 cantoni direttori (Friburgo, Berna, Soletta, Basilea, Zurigo e Lucerna) che con turno annuale ospitano la dieta e il cui *landamano* diviene automaticamente «*landamano della Svizzera*»; fissa le competenze, abbastanza delicate ed estese, di quest'ultimo soprattutto per la salvaguardia dell'ordine interno; nel terzo titolo fissa le norme di funzionamento della dieta (un deputato per cantone, ma con doppio voto se il cantone ha più di 100 000 abitanti) e le sue competenze (politica estera, trattati di commercio e capitolazioni per il servizio militare all'estero, controllo dell'armata federale, arbitrato tra i cantoni);

d) una legge con 13 disposizioni transitorie (primo cantone direttore di turno; primo *landamano* della Svizzera con poteri straordinari; designazione di commissioni speciali di 7 membri per ogni cantone con l'incarico di porre in attività la costituzione e garantire l'amministrazione interinale; tempi di esecuzione);



VINCENZ von RÜTTIMANN
Schultheiss des Cantons Luzern.
Landammann der Schweiz für das Jahr 1808.

e) una legge di 9 articoli sulla liquidazione delle dipendenze erariali (restituzione dei beni ai conventi, liquidazione dei debiti nazionali, cantonali, e comunali; norme per i beni di proprietà dei cantoni);

f) una dichiarazione di garanzia globale: «Riconosco l'Elvezia, costituita conformemente al presente atto, come potenza indipendente e garantisco la costituzione federale e quella di ogni cantone».

Non reputiamo necessario dilungarci con commenti sul complesso dell'Atto, poiché, nella misura in cui siamo riusciti ad essere chiari nei capitoli precedenti, la sintesi del documento qui presentata è sufficiente per indicare l'abilità, frutto di un'analisi realistica e lungimirante e di una informazione sorprendentemente minuta, con cui Napoleone affronta la nostra caotica situazione politica; le soluzioni non scaturiscono più questa volta, come nel '98, da un semplice compromesso tra esigenze tattico-strategiche francesi e velleitarismo rivoluzionario, bensì rappresentano la creazione di un diritto federale a limitazione della sostanzialmente ripristinata sovranità cantonale. È un documento intelligentemente ponderato, che nasce in un momento in cui Napoleone (raggiunto finalmente in Europa un assetto equilibrato, che avrebbe potuto rappresentare la premessa per una lunga pace) dimostra nei suoi atti di governo il massimo di maturità creatrice, prima della graduale involuzione monarchica ed egemonica.

3. La Costituzione Ticinese dell'Atto di Mediazione

Abbiamo riportato il testo integrale in considerazione delle circostanze in cui viene steso questo articolo. La comprensione delle singole disposizioni è facilitata da quanto abbiamo esposto fin qui e basteranno perciò alcune osservazioni complementari:

a) gli articoli 1 e 2, pur nella loro brevità, decidono su una serie di pesanti questioni pendenti: l'appartenenza al Ticino della Leventina e del Mendrisiotto (ma quest'ultimo — insieme col circolo di Riva San Vitale che allora faceva parte del distretto di Lugano — ci sarà ritolto da Napoleone nel 1811, nonostante le accorate proteste delle popolazioni interessate, col miserevole consenso del nostro Gran Consiglio (54 sì e 42 no, nella seduta del 31 luglio 1811) sotto riserva di ottenere da sua maestà imperiale qualche compenso territoriale e di scaricare, col distretto, anche una parte proporzionale del debito cantonale; e se tutto finì nel nulla, ancora una volta ciò fu conseguenza delle vicende europee, mentre noi non riuscimmo ad essere attori del nostro destino, neppure come inerme espressione di volontà); il ritorno della Mesolcina ai Grigioni; il riconoscimento puramente formale dei confini storici tra gli 8 baliaggi; la conservazione dei «circoli» all'incirca come si erano formati negli anni immediatamente precedenti (la «nostra» Costituzione del 1801 ne contava 37 oltre i 3 del distretto della Moesa); l'attribuzione a Bellinzona del ruolo di capoluogo stabile;

b) la tendenza ad una struttura unitaria del cantone è abilmente rafforzata attraverso la perdita di ogni connotazione politica da parte del «distretto» (che era l'unica autentica realtà storica del nostro paese), e l'esaltazione del «circolo» (troppo piccolo e debole per rappresentare una pericolosa forza centrifuga) quale nucleo della vita amministrativa;

c) il primato del comune politico rispetto alla «vicinia» è molto accentuato;

d) le condizioni per il diritto di voto e di eleggibilità sono in pratica identiche a quelle fissate per gli altri cantoni «nuovi» e, pur non essendo egualitarie, risultano assai più democratiche che quelle dei cantoni «vecchi»;

e) la divisione dei poteri è qui, come altrove, imperfetta (vedi ad esempio art. 8 e 19: i membri del Piccolo Consiglio continuano a far parte del Gran Consiglio) e, come è caratteristico dell'opera legislativa di Napoleone in questi anni, l'esecutivo tende a prevalere sul legislativo (si veda per es., agli art. 7 e 8, l'attribuzione al primo del diritto di iniziativa dei progetti di legge); f) circa il titolo IV: si vedano le osservazioni in proposito nel paragrafo sull'Atto di Mediazione; e si noti pure che in tutte le costituzioni dei cantoni «nuovi» non è fissata l'età minima per il servizio militare mentre in quella dei «vecchi» essa lo è in generale a 16 anni.

4. I primi passi dell'attività legislativa cantonale

A questo punto il nostro discorso può considerarsi concluso; ci sembra però opportuno dare un rapido sguardo anche ai primi atti legislativi autonomi, cioè al modo con cui furono all'inizio sostanziate le ampie competenze che la Mediazione riconosceva al cantone.

L'opera da compiere era immane: scegliere tra gli ordinamenti antichi e quelli introdotti dall'Elvetica, gli uni e gli altri applicati dopo il '98, in misura diversa e talora arbitraria nelle singole regioni; creare in tutti i campi le basi legali di strutture organiche nuove; trovare il modo di garantire interi-

nalmente un minimo di funzionamento amministrativo ed il reperimento dei fondi necessari all'attività pubblica; tracciare una politica di intervento nei settori più gravemente lacunosi, specialmente strade e scuole. Ma molto tempo veniva perso nelle consuete ripicche campanilistiche (ad es. per tentar di togliere a Bellinzona l'attribuzione di capoluogo stabile, oppure per stabilire la sede del Tribunale d'appello), ed anche a seguito di quisquiglie procedurali (per es. sul metodo di voto sui singoli articoli delle leggi, circa l'estensione dell'in-

compatibilità per parentela, ecc.) o di poca sostanza (ad es. sull'uniforme ufficiale per i membri del Gran Consiglio), infine, e spesso, per controversie personali; un altro grave difetto di funzionamento era lo assenteismo di molti deputati (lo dimostrano le frequenti discussioni in parlamento su questo oggetto e sulla proposta, quale rimedio, di riconoscere loro una indennità) nonché la scarsa preparazione di molti (come testimonia, sia pure per sentito dire, il Franscini — «Annali», a cura di G. Martinola, pag. 45: «...il cattivo effetto che

COSTITUZIONE DELL'ATTO DI MEDIAZIONE

(19 febbraio 1803)

TITOLO I

DIVISIONE DEL TERRITORIO E STATO POLITICO DEI CITTADINI

Art. 1. Il Cantone del Ticino comprende, oltre il territorio rinchiuso ne' suoi limiti attuali, la Valle Leventina.

Art. 2. Egli è diviso in otto Distretti, cioè: Mendrisio, Lugano, Locarno, Vallemaggia, Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina. Bellinzona è il capoluogo del Cantone.

Li otto Distretti son divisi in 38 Circoli. I cittadini si riuniscono, quando v'ha luogo, in Assemblee di Comune, ed in Assemblee di Circolo.

Art. 3. Per esercitare i diritti di Cittadino in un'Assemblea di Comune, o di Circolo, si richiede: 1. Esser domiciliato da un anno nel Circolo, o nella Comune; 2. Aver l'età d'anni venti, esser ammogliato, od esserlo stato; oppure aver l'età di trent'anni, se non ammogliato; 3. Esser proprietario, o usufruttuario d'uno stabile del valore di 200 franchi svizzeri, o d'un credito di 300 franchi ipotecato su d'uno stabile; 4. Nei Circoli ove eranvi dei Patriziati, se non si era prima patrizio d'una delle Comuni del Cantone, pagare alla cassa de' poveri del suo domicilio un'annua somma, che sarà regolata dalla Legge, giusta il valore delle proprietà della Comune, il cui minimum sarà di 6 franchi, e il maximum di 50; ciò non di meno per la prima elezione sarà sufficiente di pagare il 3 per cento del prezzo dell'ultimo contratto d'acquisto del Patriziato.

Son eccettuati da questa quarta condizione i ministri del Culto, e i capi di famiglia nati in Svizzera, o nel paese una volta suddito della Svizzera, i padri di quattro figli, che passano l'età di anni 16, gl'inscritti nelle milizie, e che hanno un mestiere, od uno stabilimento.

Art. 4. Mediante la somma pagata annualmente alla cassa de' poveri, oppure il suo capitale, si diviene proprietario dei beni appartenenti al Patriziato, e si ha diritto ai soccorsi assicurati ai patrizi della Comune.

I forastieri, o i cittadini svizzeri d'un altro Cantone, che dopo aver compiuto il tempo di domicilio, e le diverse condizioni fissate dalla legge, vogliono divenire cittadini del Cantone Ticino, possono essere obbligati a pagar il capitale al ventesimo della somma annuale, cui è stata valutata la proprietà dei beni del Patriziato del loro domicilio; ciò che è da fissarsi da un atto particolare della Comune.

TITOLO II

AUTORITÀ PUBBLICA

Art. 5. In ogni Comune vi è una Municipalità composta d'un Sindaco, di due Aggiunti e di un Consiglio municipale di 8 membri almeno, e di 16 al più. Gli Officiali municipali restano in carica 6 anni, si rinnovano per terzo, e sono rieleggibili.

La legge determina gli attributi d'ogni Municipalità, riguardo: 1. la polizia locale; 2. il riparto e la percezione delle imposte; 3. l'amministrazione particolare dei beni della Comune e della Cassa dei poveri, ed i dettagli d'amministrazioni generali di cui può essere incaricata.

Determina pure le funzioni particolari dei Sindici, e degli Aggiunti ai Consigli municipali.

Art. 6. In ogni Circolo v'ha un Giudice di pace, che sovrintende e dirige le amministrazioni delle Comuni del suo circondario.

Egli presiede alle assemblee del Circolo, e vi esercita la polizia. È conciliatore delle differenze tra i cittadini; è ufficiale di polizia giudiziaria, incaricato delle indagini preliminari in caso di delitto; e giudica con degli Assessori gli affari civili di poco valore. La legge determina ciascun di questi attributi.

Art. 7. Il Poder Sovrano è esercitato da un Gran Consiglio composto di 110 deputati nominati per cinque anni, oppure a vita nei casi determinati dall'art. 15. Egli si unisce il primo lunedì di maggio in Bellinzona; e la sua sessione ordinaria è d'un mese, a meno che il Piccol Consiglio non ne prolunghi la durata. Il Gran Consiglio: 1° accetta o rigetta i progetti di legge, che gli sono presentati dal Piccolo Consiglio; 2° si fa render conto dell'esecuzione delle leggi, ordini e regolamenti; 3° riceve e segna i conti delle finanze del Piccolo Consiglio; 4° fissa le indennità dei funzionari pubblici; 5° approva l'alienazione delle proprietà del Cantone; 6° delibera sulle dimande delle Diete straordinarie; nomina i deputati delle Diete, e dà loro delle istruzioni; 7° vota in nome del Cantone.

Art. 8. Un Piccol Consiglio composto di 9 membri del Gran Consiglio, i quali continuano a farne parte, e sono sempre rieleggibili, ha l'iniziativa dei progetti di legge, e delle imposte.

Egli è incaricato dell'esecuzione delle leggi e degli ordini. A quest'oggetto fa i decreti necessari, dirige e sovrintende alle autorità inferiori, e nomina i suoi agenti.

Rende conto al Gran Consiglio di tutti i rami dell'amministrazione, e si ritira quando si tratta della sua gestione e de' suoi conti.

Dispone della forza armata pel mantenimento dell'ordine pubblico.

Può prolungare la durata delle Sessioni ordinarie del Gran Consiglio e convocarne delle straordinarie.

facevano le parole poco parlamentari di certi membri del Gran Consiglio e quelle, troppo triviale e sgrammaticate, di certi altri.»).

Il Gran Consiglio tenne nel 1803, oltre alle 24 sedute della sessione ordinaria dal 20 maggio al 22 giugno, 3 sessioni straordinarie per complessivi ulteriori 10 giorni di lavoro; nel 1804 tenne una sessione ordinaria ed una straordinaria per un totale di 31 giornate; nel 1805, 33 giornate ripartite in 4 sessioni. Un ritmo lodevolmente intenso

per le consuetudini del tempo. Dai verbali di quelle sedute si deducono gli oggetti di più urgente preoccupazione per i nostri governanti:

- ordinanze per regolare le «municipalità» (i cui conti, in questa prima normativa sono controllati non dall'Assemblea (competente solo per le nomine, i prestiti e le alienazioni di beni), ma dai Giudici di pace);
- leggi istitutive degli organi giudiziari (Giudice di pace, Tribunali distrettuali di I. istanza, Tribunale d'appello) che in gran

parte funzionarono all'inizio sulla base delle leggi e norme consuetudinarie in vigore prima dell'Elvetica, eccettuato l'uso della tortura, la confisca dei beni e la devoluzione ai giudici di una quota sulle multe; accanto a queste misure, la costituzione di un corpo di polizia;

— norme di funzionamento del Gran Consiglio (gravi e prolungati furono gli attriti tra Gran Consiglio e Piccolo Consiglio, circa l'estensione delle reciproche competenze, resi più acuti da rivalità personali — talora meschine, talaltra di principio — tra i notabili di maggior peso politico);

— provvedimenti fiscali (scartata la percezione di una imposta diretta, estremamente impopolare, si rimettono in vigore le imposte indirette tradizionali e se ne creano di nuove, come la tassa sul bollo; si ristabiliscono transitoriamente anche le decime, pur accompagnandole con una legge che regola il loro riscatto);

— applicazione delle norme di pacificazione religiosa (per es.: restituzione dei beni ai conventi, ma con un diritto di revisione dei conti da parte del Piccolo Consiglio); è interessante — anche se privo di seguito pratico — il voto, già nel 1804, di un «desiderata» per la costituzione di un vescovado ticinese;

— norme per l'arruolamento e l'equipaggiamento del contingente cantonale (nel 1805 era ripresa la guerra in Europa ed il Ticino si trovò in gravi difficoltà per far fronte ai compiti fissati dall'Atto di Mediazione; ai due battaglioni ticinesi mancava tutto e la dotazione minima dovette essere acquistata di fretta a Milano, pagandola col ricavato di un «prestito forzoso» a carico di circoli, comuni e cittadini «facoltosi»; ma nemmeno si trovò sul momento un numero sufficiente di ufficiali e di reclute...);

— misure per garantire l'approvvigionamento della popolazione (ad es.: legge del 1806 per promuovere la cerealicoltura e limitare il diritto di pascolo su fondi coltivati o suscettibili di esserlo; convenzione con il Regno Italico per l'importazione di cereali);

— primi piani d'azione nei due settori più gravemente carenti, e cioè scuola e strade; per le scuole, con la legge del giugno 1804, per la verità quasi inapplicata, che decretava l'obbligatorietà dell'istruzione elementare; per le strade, con un programma intelligente nella scelta delle priorità, ma realizzato a fatica e spesso con abusi amministrativi; esso prevedeva la riattazione o completazione della «dorsale» Chiasso-Capolago e Lugano-Ceneri-Bellinzona fin oltre il bivio della Moesa a congiungersi con gli antichi percorsi alpini, nonché delle tre «trasversali» principali, e cioè; Taverne-Ponte Tresa e raccordo con Lugano; Cadenazzo-Magadino; Bellinzona-Locarno, sulla sponda destra del Ticino.

Un elenco, il nostro, lungi dall'essere esaustivo; esso può però dare un'idea concreta della vastità ed eterogeneità del lavoro da compiere, a valida scusante anche degli errori, delle incertezze di indirizzo e delle debolezze, di cui non fu certo immune il primo tempo della nostra indipendenza.

Guido Marazzi

Art. 9. *In materia civile e criminale vi sono dei Tribunali di Prima Istanza, i cui membri sono pagati dalle parti. La legge determina il numero di questi Tribunali, la loro organizzazione e competenza.*

Art. 10. *Un Tribunale d'Appello, composto di 13 membri, pronuncia in ultima istanza. Per giudicare in materia criminale si richiedono almeno nove membri; e se si tratta di un delitto, che importi pena capitale, se ne richiedono 13. In caso di bisogno chiama anche degli uomini legali. D'altronde la legge determina la forma de' processi e la durata delle funzioni dei giudici.*

Art. 11. *Un Tribunale, composto di un membro del piccolo Consiglio e di quattro membri del Tribunale d'Appello, decide sulle contese dell'amministrazione.*

TITOLO III

MODO D'ELEZIONE E CONDIZIONI D'ELEGIBILITÀ

Art. 12. *I membri della Municipalità sono nominati dall'Assemblea della Comune, tra i cittadini dell'età di trent'anni, e proprietari, o usufruttuari d'uno stabile del valore di 500 franchi svizzeri o di un credito della stessa somma, ipotecato su d'uno stabile.*

Art. 13. *I Giudici di pace sono nominati dal Piccolo Consiglio tra i cittadini che hanno una proprietà od un credito di 1000 franchi nella stessa specie di beni.*

Art. 14. *Le cariche al Gran Consiglio vengono date per via di elezione immediata, o per elezione a sorte, nel modo seguente. I cittadini abitanti nell'estensione di un Circolo formano un'assemblea, che non può aver luogo che in virtù d'una convocazione ordinata 15 giorni prima dal Giudice di pace, e pubblicata 7 giorni prima da ciascuna Municipalità.*

L'Assemblea di ciascun Circolo fra tre nomine: 1° Ella nomina nel Circondario del suo distretto un deputato, che entra nel Gran Consiglio senza l'intervento della sorte. L'età di 30 anni è la sola condizione d'eleggibilità per questa prima nomina. Il Giudice di pace, presidente dell'Assemblea, non può essere nominato nel suo Circolo. — 2° Essa nomina tre candidati, fuori del suo territorio, tra i cittadini proprietari, o usufruttuari d'uno stabile di oltre 16.000 franchi svizzeri, o d'un credito, dello stesso valore, ipotecato su d'uno stabile. Per questa seconda nomina basta avere 25 anni. — 3° Nomina due candidati fuori dal suo territorio, tra i cittadini che oltrepassano li 50 anni; e per quest'ultima nomina basta avere una proprietà, un usufrutto, un credito ipotecato di 4000 franchi in stabili. Li 190 candidati sono ridotti dalla sorte a 72 che, riuniti ai 38 deputati di prima nomina, formano li 110 membri del Gran Consiglio.

Art. 15. *Li membri del Gran Consiglio della seconda e terza nomina non appartengono ad alcun Circolo. Quelli della seconda sono in vita, se sono stati presentati nello stesso anno da 15 Circoli. Sono pure in vita quelli della terza nomina se 30 Circoli li hanno presentati nello stesso anno.*

Art. 16. *Li membri del Gran Consiglio della prima nomina ponno essere indennizzati dai loro Circoli; le funzioni degli altri sono gratuite.*

Art. 17. *Per i posti della seconda e terza nomina, che divenissero vacanti nel Gran Consiglio, la sorte li rimpiazza coi candidati che sono rimasti sulla lista; questa lista si rinnova ogni cinque anni.*

Art. 18. *Se all'epoca del rinnovamento periodico trovansi nel Gran Consiglio più di 34 membri a vita, il soprappiù viene aggiunto al numero de' 110, sicchè in ogni elezione generale entrano nel Gran Consiglio almeno 38 cittadini della classe dei proprietari prediali di 16 mille franchi, oppure dell'età di 50 anni.*

Art. 19. *Il presidente del Gran Consiglio è scelto in ogni sessione tra i membri del Piccolo Consiglio; egli non vota quando si tratta de' conti e delle operazioni di questo Consiglio; non assiste alle deliberazioni del Piccolo Consiglio, durante la sua presidenza.*

Art. 20. *Li membri del Piccolo Consiglio sono nominati dal Gran Consiglio per sei anni, e rinnovati per terzo; il primo atto della nomina determinerà quelli che sortiranno al finire del secondo e del quarto anno.*

Per essere eleggibile bisogna essere proprietario usufruttuario o creditore con ipoteca del valore di 9 mille franchi stabili. Il Piccolo Consiglio elegge il suo Presidente ogni mese.

Art. 21. *Li membri dei Tribunali di Distretto sono nominati dal Piccolo Consiglio su di una triplice lista presentata dal Tribunale d'Appello. Non possono essere scelti che tra i proprietari, usufruttuari o creditori con ipoteca del valore di 3000 franchi in stabili.*

Art. 22. *Li membri del Tribunale di Appello sono nominati dal Gran Consiglio ed oltre la condizione di proprietà richiesta per il Piccolo Consiglio è d'uopo che abbiano esercitato per cinque anni delle funzioni giudiziarie, o che sieno stati membri delle autorità superiori.*

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E GARANZIE

Art. 23. *Ogni svizzero abitante del Cantone del Ticino è soldato.*

Art. 24. *Le assemblee di Circolo non possono in nessun caso corrispondere nè tra loro, nè con un individuo o una corporazione fuori del Cantone.*

Art. 25. *La Religione cattolica romana è la Religione del Cantone.*

Resta garantita la facoltà di riscattare le decime e i censi al loro giusto valore.